

N. 64

Registro Deliberazioni

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI

Il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 15,00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Citta', previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano in sessione **straordinaria** di prima convocazione

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	presente	Assente		presente	Assente
ZACCARIA Francesco	Р		FANIZZA Giuseppe	Р	
SAPONARO Vittorio	Р		BIANCHI Vito	Р	
DE CAROLIS Donato	Р		BAGORDO Mariateresa	Р	
PACE Giuseppe	Р		ROSATO Giacomo	Р	
SIMONE Giuseppe	Р		SCIANARO Antonio	Р	
PENTASSUGLIA Nicola	Р		ALBANESE Luigia		Α
MASTRO Franco	Р		PAGNELLI Antonio	Р	
MARZULLI Domenica		A	ZIZZI Tonio	Р	
PALMARIGGI Pierfrancesco	Р		TRISCIUZZI Raffaele	Р	
MARINO Francesco	Р		DI BARI Pasquale	Р	
SCHENA Antonia	Р		DE MOLA Laura		Α
GALEOTA Giuseppe	Р		OLIVE Maria Rosaria	Р	
MILELLA Cristina		A			

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale avv. Vittorio Saponaro.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi

Relaziona l'Assessore al Patrimonio arch. Annarita Angelini.

Con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 16 giugno 2016 è stato adottato il "Regolamento per la concessione di aree e di loculi cimiteriali";

L'art. 8 del suddetto regolamento, disciplina la procedura di "Concessione dei loculi", come segue:

- 1. Il Servizio comunale preposto assicura la disponibilità di documentazione aggiornata relativa alla disponibilità, e collocazione nei tre cimiteri comunali, di loculi di proprietà comunale di nuova e vecchia costruzione.
- 2. Le concessioni di loculi di nuova costruzione vengono assegnati su presentazione di domanda, previa verifica e formale conferma della disponibilità degli stessi, da parte del Servizio comunale preposto, redatta dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio e rinvenibile sul sito istituzionale del Comune, in ordine progressivo colonna per colonna, partendo dal loculo in alto a sinistra, procedendo verso il basso fino a completamento della colonna, per poi passare al loculo in alto della successiva colonna verso destra e così di seguito.
- 3. I loculi che risultano nuovamente disponibili, per effetto di estumulazioni, di vecchia e nuova costruzione, vengono assegnati ai richiedenti sequendo la disciplina di cui al comma precedente.
- 4. La durata della concessione dei loculi è fissata in 25 anni.
- 5. Il modulo di richiesta deve recare:
 - a) Generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente e del soggetto a favore del quale il loculo è richiesto.
 - b) Richiesta di un solo loculo e indicazione del cimitero ove lo stesso è collocato;
 - c) Dichiarazione di aver preso visione delle norme che disciplinano le concessioni e delle sanzioni che si applicano nei confronti degli inadempimenti alle disposizioni;
 - d) Allegazione di copia del versamento del canone e delle spese contrattuali.
- 6. Il rilascio delle concessioni cimiteriali individuali può avvenire solo a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
- 7. In deroga al predetto comma, ed essendoci la disponibilità, previo provvedimento generale della giunta comunale, può essere riservato un numero congruo di loculi comunali da concedere a quei richiedenti che ne facciano richiesta e che abbiano superato l'ottantesimo anno di età.
- 8. E' consentita la richiesta di loculi per persone già tumulate in altro loculo. In tal caso la concessione è rilasciata per il periodo di venticinque anni, al netto degli anni, arrotondati all'unità inferiore, trascorso dalla morte del defunto, ed il canone è ridotto proporzionalmente al periodo di durata della concessione.
- 9. Il concessionario può rinunciare alla concessione, in tal caso ha diritto alla restituzione del 70% del solo canone versato, rapportato agli anni di mancato utilizzo, arrotondati all'unità inferiore, rispetto alla durata della concessione.
- 10. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Con deliberazione di G.C. n 186 del 17/11/2016 è stato stabilito quale canone per la concessione del loculo per la durata di 25 anni, l'importo di € 800,00.

Il comma 4 del richiamato art. 8 del "Regolamento per la concessione di aree e di loculi cimiteriali", stabilisce che la durata della concessione dei loculi sia di 25 anni.

Il comma 8 dello stesso articolo, consente la richiesta di concessione dei loculi per la traslazione di resti già tumulati, con conseguente riduzione del canone proporzionata alla durata della concessione.

La disponibilità di loculi di proprietà comunale, quantificabile circa 100 unità, nei tre cimiteri comunali, è estremamente ridotta per le esigenze della comunità.

La durata della concessione dei loculi di proprietà comunale è fissato in anni 25, maggiore di 5 anni rispetto alla durata delle tumulazioni assicurate da confraternite e società di mutuo soccorso;

Il canone è stato fissato per un importo ridotto per consentire alla più ampia fascia di cittadini di poter usufruire del servizio.

Le circostanze sopra considerate potrebbero comportare un uso distorto della facoltà prevista dal comma 8 dell'art. 8 del regolamento, con conseguente richiesta di loculi, con versamento di poche centinaia di euro, per prolungare di cinque anni la tumulazione dei congiunti e ritardarne la estumulazione, o individuare un loculo di maggiore visibilità e/o più facilmente raggiungibile rispetto a quello già occupato, utilizzando a tal fine il criterio stabilito della successione automatica nel rilascio delle concessioni, presentando quindi richiesta al momento in cui si è certi che debba essere assegnato il loculo individuato, e occupando quindi i loculi comunali, pur non avendone la necessità, e privando in tal modo altri cittadini di fruire di tale indispensabile servizio, per il quale, come già evidenziato, le risorse risultano limitate.

Si ritiene, in considerazione di quanto esposto, opportuno:

- eliminare la facoltà prevista dal regolamento adottato dal Commissario Straordinario, consentendo solo a chi ne abbia immediato bisogno per la tumulazione di propri congiunti, di richiedere e ottenere la concessione di loculi cimiteriali di proprietà comunale;
- stabilire in 20 anni la durata della concessione dei loculi di proprietà comunale, uniformando la durata della concessione al periodo di tumulazione ordinaria, previsto dall'art. 2 comma 1, lettera q) del Regolamento regionale 11 marzo 2015 n. 8 e, al contempo equiparare la durata della concessione del loculo a quella prevista per gli iscritti alle confraternite cittadine e alle società operaie di mutuo soccorso operanti sul territorio comunale.

Si invita, per le motivazioni sopra richiamate, il consiglio Comunale a condividere e deliberare sulla seguente proposta:

- 1. Il comma 4 dell'art. 8 del "Regolamento per la concessione di aree e di loculi cimiteriali" adottato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 16 giugno 2016 che testualmente recita: "La durata della concessione dei loculi è fissata in 25 anni." è sostituito come segue: "La durata della concessione dei loculi è fissata in 20 anni."
- 2. Il comma 8, dell'art. 8 del Regolamento per la concessione di aree e di loculi cimiteriali" adottato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 16 giugno 2016 che testualmente recita: "E' consentita la richiesta di loculi per persone già tumulate in altro loculo. In tal caso la concessione è rilasciata per il periodo di venticinque anni, al netto degli anni, arrotondati all'unità inferiore, trascorso dalla morte del defunto, ed il canone è ridotto proporzionalmente al periodo di durata della concessione" è soppresso.

Interviene il cons. Trisciuzzi, replica l'ass. Angelini. Tutti gli interventi vengono riportati nella resocontale della seduta.

Entra in aula il consigliere Albanese. Esce il consigliere Di Bari.

Si passa alla votazione per appello nominale.

CONSIGLIERI PRESENTI: 21

CONSIGLIERI ASSENTI: 4 (Marzulli, Milella, Di Bari, De Mola)

CONSIGLIERI VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 21

VOTI CONTRARI: //

CONSIGLIERI ASTENUTI: //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Preso atto della votazione.

Dato atto che nel presente provvedimento è stato acquisito il parere del Dirigente competente dott. Giuseppe Carparelli in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (Allegato A) e che non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalle Commissione Consiliare Permanente Bilancio, Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive, Commissione Consiliare Permanente Politiche Sociali, riunite congiuntamente nella seduta del 15 dicembre 2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1. di approvare, così come in effetti approva, le modifiche sopra riportare all'art. 8 comma 4 e all'art. 8 comma 8 del *Regolamento per la concessione di aree e di loculi cimiteriali* adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con n. 23 del 16.06.2016.



Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 2 1 010, 2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE AREE E LOCULI CIMITERIALI.

pareri espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1. D.Lgs. 18/8/2000, n.267 sulla su citata proposta di deliberazione Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE LAVORI E OPERE PUBBLICHE Fasano, 14/12/16

dott. Giuseppe Carparelli

Parere in ordine alla regolarità contabile non richiesto.

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D. Lgs 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano, 2 1 DIC, 2016

IL SECRETARIO GENERALE dott. Alfredo Mignozzi La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE F.to avv. Vittorio Saponaro IL SEGRETARIO GENERALE F.to avv. Alfredo Mignozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale , certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal

7 febbraio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE F.to avv. Alfredo Mignozzi

Fasano, 7 febbraio 2017

	E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° de decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.		
	E' divenuta esecutiva il , ai sensi dell'art.134, comma 3° del decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.		
no,	IL SEGRETARIO GENERALE f.to avv. Alfredo Mignozzi		

Fasano

IL SEGRETARIO GENERALE avv. Alfredo Mignozzi